



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 15/10/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario, insieme ad altro soggetto che aderisce al ricorso, di due buoni fruttiferi postali ordinari “con timbri modificativi della serie e del rendimento”, n. 093 di £ 5.000.000, emesso il 26.01.1988, appartenente alla serie “Q/P” e n. 220 di £ 2.000.000, emesso il 02.06.1989, appartenente alla serie “Q”, afferma di avere percepito al momento della riscossione un rendimento inferiore a quanto indicato sul retro dei titoli.

Precisa di avere riscosso il buono n. 093 in anticipo al 26° anno e, inoltre, che in ogni caso il rendimento relativo al periodo tra il 21° e il 30° anno non è stato modificato all’atto della consegna dei titoli e che tale circostanza ha ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla permanenza delle condizioni di rimborso indicate nel titolo; cita sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674 del 2013 e ulteriore giurisprudenza dei Collegi territoriali.

Chiede pertanto all’Arbitro l’accertamento del diritto al rimborso dei titoli descritti in narrativa secondo le condizioni riportate su ciascun titolo, con riferimento al “trentennio e comunque certamente per il periodo successivo al 20° anno”, oltre interessi legali.

L’intermediario non si è costituito ancorché, in sede di riscontro al reclamo, si fosse limitato a riportare le condizioni di rimborso previste per la serie ordinaria “Q” istituita con Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986 (G.U. n. 148 del 28 giugno 1986) ed a chiarire inoltre: che la tabella riportata sul retro del titolo non ha valore ai fini dell’esatta liquidazione del valore di rimborso e che la variazione in diminuzione operata con il citato



decreto del giugno 1986 è avvenuta in virtù dell'art. 173 del codice postale - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 – che prevedeva la possibilità di estendere le variazioni dei tassi dei buoni postali fruttiferi "ad una o più delle precedenti serie"; con la precisazione altresì fatta che l'art. 5 del DM 13/06/1986 permetteva di utilizzare i buoni della serie precedente, debitamente aggiornati con il timbro della serie "Q/P".

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP, nn. 093 e 220, sottoscritti con pari facoltà di rimborso dal ricorrente e dalla cointestataria e di cui il ricorrente allega copia.

In riferimento al buono n. 093, va precisato che il BFP in questione è stato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risulta emesso in data 26.01.1988 ed inoltre, per l'emissione, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie "P".

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." (art. 5).

Passando alla disamina del BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, apponendo la stampigliatura della Serie sul fronte del Buono ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro dello stesso, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Pertanto, la liquidazione operata dall'intermediario, in riferimento ai primi venti anni, è corretto sia stata effettuata in base alle condizioni previste per la serie (Q) di effettiva appartenenza.

Tenuto conto invece che la stampigliatura sul retro, in ogni caso, nulla dice circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro del buono in questione, va comunque fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *“in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del buono n. 093, il rendimento indicato sul retro dello stesso, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P” ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

Quanto al buono n. 220, rileva, innanzi tutto, il Collegio che, mentre il ricorrente specifica soltanto di avere riscosso il buono n. 093 “in anticipo al 26° anno”, nulla dice in ordine alla data di riscossione del buono n. 220, pur se scaduto; pertanto, tenuto conto che per i buoni della Serie Q si sono succeduti nel tempo diversi regimi di fiscali incidenti, in ragione del momento in cui se ne è domandata ed ottenuta la riscossione, sull'entità della liquidazione spettante al sottoscrittore, il Collegio non è in condizioni di scrutinare la domanda formulata dal ricorrente poiché viziata da genericità ed indeterminatezza, se non da intendersi a carattere consulenziale, non potendo perciò la stessa essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale *093, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Non accoglie per il resto.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS